

# **INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA**

**Regolamento comunale sulla cremazione, affidamento e dispersione  
delle ceneri.**

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.43 DEL 28.12.2009**

- **TITOLO 1**            **Disposizioni generali**
- **TITOLO 2**            **Istituzione del registro della cremazione**
- **TITOLO 3**            **Autorizzazione alla cremazione di resti mortali**
- **TITOLO IV**           **Dispersione delle ceneri**
- **TITOLO V**            **Affidamento delle ceneri**
- **TITOLO VI**           **Disposizioni finali**

# **INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA**

## **Regolamento comunale sulla cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri.**

### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

Il presente regolamento disciplina, in particolare, la cremazione dei cadaveri e dei resti mortali, nonché l'affidamento, la conservazione, la dispersione e le altre destinazioni delle ceneri.

Esso è indetto nell'ambito delle disposizioni in materia, tra cui si richiamano:

- il D.P.R. 10/09/1990, n.285;
- le circolari del Ministero della Sanità 24/06/1993 n.24 e 31/07/1998 n.10;
- la L. 30/03/2001, n. 130;
- D.P.R. 3 novembre 2000 n.396, nuovo reg. Stato Civile;
- la L.R. n.24 del 25/09/2009, pubblicata nel BUR regione Veneto n.80 del 29/09/2009;

Le disposizioni del presente regolamento integrano e modificano il vigente regolamento comunale per il servizio di polizia mortuaria, di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 04/09/2003 ed abrogano l'art. 24 dello stesso;

Vista la delibera di G.C. n. 23 del 14/04/2003 avente ad oggetto " Sovvenzione per la cremazione. Atto di indirizzo.";

Vista la delibera di G.C. n. 24 del 15/04/2005 avente ad oggetto "Concessione di ossari per la deposizione di urne cinerarie".

### **TITOLO II**

#### **ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLA CREMAZIONE**

E' istituito il registro comunale per la cremazione che sarà tenuto dall'Ufficio Servizi Demografici.

Nel registro verrà annotata la manifestazione di volontà alla cremazione espressa per iscritto dai cittadini residenti nel Comune. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.

La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

Quanto risulta da tale dichiarazione vale anche contro il parere dei familiari;

I cittadini che utilizzeranno a questo scopo il testamento olografo ( art. 602 C.C. ) potranno lasciarlo in consegna all'ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà il luogo protetto. A tale scopo il Comune predispone un modello di dichiarazione.

In qualsiasi momento il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni sul registro e procedere al ritiro dell'atto depositato.

Insieme al testamento olografo il cittadino dovrà lasciare anche le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione, in caso di decesso, a norma dell'art. 620 C.C., individuando il nominativo del suo esecutore testamentario. In ogni caso i costi per la pubblicazione non potranno ricadere sul Comune.

Quanto previsto dal comma 2) e 3) non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria ovvero in data successiva a quella della dichiarazione;

L'Ufficio preposto dovrà anche avvisare il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza. Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso dal Comune di ultima residenza al Comune di nuova residenza, può avvenire d'ufficio qualora non provveda l'interessato.

Il cittadino dovrà essere informato che la norma vale solo in Regione Veneto.

Per le altre modalità di espressione di volontà alla cremazione si rimanda all'art. 23 del vigente regolamento di polizia mortuaria;

### TITOLO III

#### **AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI RESTI MORTALI**

Si definisce resto mortale:

- il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere;
- ovvero, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, così come indicati nel regolamento di polizia mortuaria vigente.

Per le modalità di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione di resti mortali si applica quanto indicato per la cremazione di cadavere, fermo restando che non sono necessari il certificato medico od il nulla-osta giudiziario.

Nel verificarsi di casi eccezionali, quali l'insufficienza di sepolture od altro, può essere autorizzata, da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate alla scadenza della concessione.

Per dette cremazioni è necessario l'assenso dei familiari, così come stabilito dall'art.23 del vigente regolamento di polizia mortuaria. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo sessanta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune ed all'ingresso del Cimitero.

### TITOLO IV

#### **DISPERSIONE DELLE CENERI**

Nel territorio di questo Comune la dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, in aree private, nell'apposita area cimiteriale.

La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).

Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione della dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.

La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune;

Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, area pubblica o privata, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile, e la stessa deve essere riconsegnata al Comune di provenienza che provvederà al suo smaltimento.

L'apposita area cimiteriale per la dispersione delle ceneri è individuata presso il cimitero locale, previo parere preventivo dell'ASL competente.

La dispersione nell'apposita area cimiteriale avviene esclusivamente per interrimento dell'urna in materiale biodegradabile.

Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia di lunghezza che di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a cm.20. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 30 tra l'urna ed il piano campagna.

Ogni fossa sarà contrassegnata con l'apposizione di un cippo le cui dimensioni dovranno essere di cm.25 x cm.25, realizzato in marmo o pietra bianca, ove saranno indicati il nome e cognome del defunto, data di nascita e data di morte.

E' eseguita a titolo gratuito la dispersione nell'apposita area, a richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto.

La durata dell'inumazione è prevista per 5 anni, al termine dei quali la fossa verrà utilizzata per una nuova inumazione.

La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purchè l'urna sia in materiale biodegradabile.

E' vietata la dispersione in aria ( al vento).

Salvo diversa indicazione da parte del defunto o dei familiari le ceneri vengono disperse nel cimitero comune.

## TITOLO V AFFIDAMENTO DELLE CENERI

In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare o a qualsiasi avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, vengono annotati nel registro di cui al Titolo II, comma 1, del presente regolamento:

- numero progressivo e data;
- cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
- modalità di espressione della volontà;
- eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
- cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
- cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta di tale registro o altro incaricato, anche temporaneamente, dal Sindaco del comune;
- spazio per eventuali note aggiuntive che siano in relazione con quanto previsto dalla normativa cimiteriale vigente e dai regolamenti di polizia mortuaria.

Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento il soggetto affidatario deve presentare per iscritto:

- richiesta di affidamento dell'urna cineraria;
- verifica da parte degli uffici comunali competenti della presenza di espressa volontà del defunto o, in assenza, del parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del c.c. o nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado della maggioranza assoluta degli stessi;
- rilascio dell'autorizzazione all'affidamento da parte degli uffici competenti con conseguente consegna dell'urna che costituirà documento che accompagna le ceneri;
- obbligo da parte dell'affidatario di comunicare il luogo esatto di conservazione dell'urna e l'eventuale variazione di indirizzo;

Se il decesso avviene in altro Comune della Regione Veneto, dopo avere acquisito agli atti la manifestazione di volontà del de cuius presso il proprio Comune di residenza, sarà compito dei preposti uffici comunali di tale Comune rilasciare le conseguenti autorizzazioni;

In caso di rinuncia all'affidamento da parte del soggetto interessato, lo stesso deve presentare una dichiarazione scritta al Comune presso cui sono collocate le ceneri e conferirle al cimitero comunale per la dispersione nel cimitero comune o provvedere alla loro tumulazione;

L'urna deve essere conservata in luogo confinato e stabile (teca, nicchia, vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna), protetto da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali;

Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna la stessa, che deve contenere le ceneri di una sola persona, deve recare all'esterno targhetta di identificazione con i dati anagrafici, luogo e data di nascita e luogo e data di morte del defunto;

L'urna contenente le ceneri, se non destinata all'inumazione o alla dispersione, deve essere di materiale solido non degradabile (metallo, marmo, legno) con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature;

Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di salma, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;

L'urna contenente le ceneri può essere tumulata all'interno del cimitero ( in loculi ossari, nicchie cinerarie od in loculi con altra salma) o consegnata all'affidatario individuato;

L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona;

Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al cimitero comunale ove le stesse sono state rinvenute e si provvederà a darne immediata notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto. In caso contrario il Comune ove sono depositate dette ceneri provvederà alla dispersione delle stesse, nell'apposita area cimiteriale, trascorsi 60 gg. dal rinvenimento e dalla pubblicazione del relativo avviso all'Albo Pretorio.

## TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione di dati personali".

La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Eventuali atti o fatti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento e dalle leggi in materia spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti di competenza del Consiglio Comunale.